

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 13 dicembre 2016 - n. 13177

EBM – Imprese: approvazione del bando per la concessione di incentivi per sostenere progetti di promozione dell'Export da parte delle micro, piccole e medie imprese lombarde (a valere sull'asse III- azione III.3.b.1.1 del Por Fesr 2014-2020)

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA', SVILUPPO E ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Visti:

- il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il Regolamento (CE EURATOM) n. 1605/2012;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca del Consiglio;
- la decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei («Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi
- il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 finale;
- la d.g.r.n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r.n. X/3437 del 24 aprile 2015 con la quale sono state stanziare, per gli esercizi dal 2015 al 2020, le risorse comunitarie e statali del Piano Finanziario del POR FESR 2014-2020, al lordo della riserva di performance, e sono state allocate le risorse autonome già stanziare con la l.r. 30 dicembre 2014 n. 37 sulle diverse missioni e sui diversi programmi individuati sulla base degli Assi del POR FESR al netto delle risorse già stanziare con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1514 del 20 marzo 2014, n. 2367 del 3 settembre 2014, n. 2554 del 31 ottobre 2014, n. 2475 del 10 ottobre 2014 e n. 2602 del 7 novembre 2014;
- la d.g.r.n. X/4664/2015 di «semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari standard per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Atteso che:

- il piano finanziario del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di € 970.474.516 un'allocazione di risorse sull'Asse III pari complessivamente ad € 294.645.000 al fine di sostenere la competitività delle piccole e medie imprese;
- nell'ambito del citato Asse III, l'obiettivo specifico 3b.1 «Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi

produttivi» (3.4 dell'AP) prevede l'attuazione dell'azione III.3.b.1.1 «Progetti di promozione dell'export, destinata ad imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale»;

Viste:

- la l.r. n. 44 del 30 dicembre 2015 «Bilancio di previsione 2016-2018»;
- la l.r. 8 agosto 2016, n. 22 di assestamento al bilancio 2016/2018 con cui sono state rimodulate le risorse dei Programmi Operativi regionali 2016/2018;

Visti, altresì:

- i criteri di selezione dell'Azione III.3.b.1.1 «Progetti di promozione dell'export destinati ad imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale» approvati dal Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 tramite procedura scritta conclusasi il 27 luglio 2015;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura, approvato con d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013, con particolare riferimento al risultato atteso n. 51 in tema di adozione di nuovi modelli di business per la promozione dell'export da parte delle MPML;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» la quale, tra l'altro ha l'obiettivo di promuovere il mercato e di sostenere l'export lombardo attraverso la capacità delle imprese ad ampliare le proprie prospettive di business anche sui mercati esteri, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;

Richiamata la d.g.r. X/5244 del 31 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i criteri applicativi della misura «Progetti di promozione dell'export - Export Business Manager»;

Dato atto che la d.g.r. X/5244 del 31 maggio 2016 sopra richiamata:

- stabilisce che la dotazione finanziaria per la misura «Progetti di promozione dell'export - Export Business Manager» è pari a di € 4.000.000,00;
- prevede che la misura sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- demanda al Dirigente competente per materia della Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020, l'assunzione dei provvedimenti attuativi del provvedimento;
- stabilisce che le agevolazioni della misura «Progetti di promozione dell'export Export Business Manager» saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando secondo le previsioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- stabilisce che in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni della l.r. 8/2013 in fase attuativa saranno previste delle limitazioni per accedere agli interventi per le imprese che a qualsiasi titolo detengano apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva della presente misura, in coerenza con il Piano finanziario del POR FESR 2014-2020, è pari a € 4.000.000,00 e trova copertura sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

- € 2.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.010839 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE - annualità 2017;
- € 1.400.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.010855 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE - annualità 2017;

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 19 dicembre 2016

- € 600.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.010873 POR FESR 2014-2020 - Quota regione - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE - annualità 2017;

Dato atto che si provvederà in sede di bilancio di previsione o di assestamento ad approvare le opportune variazioni per allineare la previsione sui capitoli di spesa, nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata e con provvedimento di variazione in termini compensativi per allineare, sempre la spesa, al Piano dei conti per la liquidazione sui beneficiari;

Ritenuto di dare attuazione alla citata d.g.r. X/5244 del 31 maggio 2016, approvando il bando «Export Business Manager - imprese», per la concessione di incentivi per sostenere progetti di promozione dell'export da parte delle micro, piccole e medie imprese lombarde e delle reti d'impresa a contratto o soggetto, a valere sull'ASSE III-AZIONE III.3.b.1.1 del POR FESR 2014-2020;

Considerato che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013 e delle specifiche esclusioni previste all'art. 3 del Reg. 1301/2013 la concessione delle agevolazioni non è rivolta alle imprese:

- appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 3, comma 3 del Reg. (UE) n. 1301/2013;
- che si trovano in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, lett. c) del Reg. UE 651/2014;

Considerato inoltre che il contributo non può essere erogato alle imprese:

- destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- prive di sede operativa attiva in Lombardia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 1 lett. d) del reg. 1407/13, i progetti e le spese relative di cui al bando in oggetto non devono riferirsi ad esportazioni né all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non è possibile richiedere il finanziamento di spese che riguardino direttamente o indirettamente la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo;

Dato atto che, le agevolazioni non saranno erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

Atteso che le imprese, in fase di presentazione della domanda, devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti:

- di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013;
- di non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 3, comma 3 del reg. (UE) n. 1301/2013;
- di avere una sede operativa attiva in Lombardia registrata ad una Camera di Commercio lombarda;
- di non trovarsi in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, lett. c) del reg. UE 651/2014;
- di informare su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;

Atteso, altresì, che le imprese, prima dell'erogazione del contributo, devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

Rilevato che il bando prevede una procedura valutativa a sportello (art. 5, comma 3 del d.lgs. 123/98) con una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria tecnica, condotte da un Nucleo di Valutazione individuato con apposito decreto di nomina, e stabilisce il termine massimo per la conclusione del provvedimento in 90 giorni;

Visti:

- Il decreto del Segretario Generale n. 1485/2015 «Funzioni e responsabilità in capo alle direzioni generali e centrali per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 e strumenti di coordinamento interno per la programmazione europea» con il quale sono definite le competenze in capo all'Autorità di Gestione ed alle Direzioni Generali, nonché le Direzioni Generali responsabili dei singoli Assi di intervento;
- Il decreto n. 2116 del 18 marzo 2015 del Direttore Generale della Direzione Attività Produttive, Ricerca e Innovazione di nomina del Responsabile d'Asse III del POR FESR 2014-2020;

Preso atto che con d.g.r. X/4235 del 27 ottobre 2015 «XIV Provvedimento Organizzativo» è stata costituita la Direzione Generale Sviluppo Economico, nella quale sono altresì confluite le competenze relative all'ASSE III POR-FESR 2014-2020;

Visto il decreto n. 5442 del 10 giugno 2016 con il quale il dirigente dell'U.O. Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e Open Innovation ha provveduto a nominare la dott.ssa Paola Negroni - dirigente della U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito (ora U.O. Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese) - quale responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020;

Richiamata la nota dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 prot. n. R1.2016.0008565 del 10 maggio 2016, avente oggetto «Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014- 20 - Responsabili d'Asse e principio di separazione delle funzioni» con cui si richiama il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo, così come disciplinato dall'art.72 del reg. (EU) 1303/2013, e si indica che i Responsabili d'Asse devono garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Verificata la possibilità per il Responsabile d'Asse di delegare alcune funzioni a uno o più Responsabili di Azione, al fine di garantire il principio di separazione delle funzioni;

Ritenuto pertanto di individuare quale Responsabile di Azione per le fasi di selezione e concessione il dirigente pro-tempore della struttura Sostegno dell'Export e Attrazione degli Investimenti e di rinviare a successivo atto l'individuazione del Responsabile di Azione per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa;

Acquisito il parere favorevole:

- in ordine alla presente misura inquadrata nel regime de minimis di cui al regolamento UE 1407/2013, del Comitato di valutazione in materia di aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. 3889/2015 e decreto del Segretario Generale n. 8060 del 5 ottobre 2015, nella seduta del 27 settembre 2016;
- della Cabina di Regia Fondi Strutturali 2014-2020, in data 3 ottobre 2016;
- dell'Autorità di gestione del POR-FESR 2014-2020, in data 5 dicembre 2016 con nota prot. n. R1.2016.14972;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vista la d.g.r. n. 4999 del 30 marzo 2016 (III Provvedimento Organizzativo), che istituisce la struttura «Sostegno all'Export e Attrazione degli Investimenti» nell'ambito della UO Progetti trasversali e attrattività integrata del territorio;

DECRETA

1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. n. X/5244 del 31 maggio 2016, il bando «Export Business Manager - imprese» per la concessione di incentivi per sostenere progetti di promozione dell'export da parte delle micro, piccole e medie imprese lombarde e delle reti d'impresa a contratto o soggetto, a valere sull'ASSE III-AZIONE III.3.b.1.1 del POR FESR 2014-2020 di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando Export Business Manager - Imprese dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SI-

ge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 15,00 del giorno 10 gennaio 2017.

3. Di dare atto che la dotazione finanziaria per la misura «Progetti di promozione dell'export - Export Business Manager» di € 4.000.000,00 trova copertura sui seguenti capitoli sull'annualità 2017:

- € 2.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.010839 POR FESR 2014- 2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE;
- € 1.400.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.010855 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE;
- € 600.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.010873 POR FESR 2014-2020 - Quota regione - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE;

4. Di prevedere che la misura sarà attuata nel rispetto del regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (cumulo) e 5 (controllo),

5. Di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari della presente iniziativa, in caso di comunicazione e/o rilievi successivi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

6. Di individuare quale Responsabile di Azione per le fasi di selezione e concessione il dirigente pro-tempore della Struttura Sostegno all'export e Attrazione degli investimenti e di rinviare a successivo atto l'individuazione del Responsabile di Azione per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa;

7. Di attestare che successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e in particolare contestualmente all'approvazione del provvedimento di concessione, si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it sul BURL e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it

Il dirigente
Paola Negroni

— • —

REGIONE LOMBARDIA**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020****OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"**

cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

ASSE PRIORITARIO III**PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE****Azione III.3.B.1.1 - PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT, DESTINATI A IMPRESE E LORO FORME
AGGREGATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE****EXPORT BUSINESS MANAGER - IMPRESE**

**Bando per la concessione di incentivi per sostenere progetti di promozione
dell'export da parte delle micro, piccole e medie imprese**

INDICE

1. **FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO**
2. **DEFINIZIONI**
3. **DOTAZIONE FINANZIARIA**
4. **SOGGETTI AMMISSIBILI**
5. **INTERVENTI AMMISSIBILI**
6. **AGEVOLAZIONI FINANZIARIE**
7. **AVVIO E DURATA DEI PROGETTI**
8. **SPESE AMMISSIBILI**
9. **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
10. **ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI**
11. **ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO**
12. **MODALITA' DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO**
13. **OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**
14. **MONITORAGGIO E CONTROLLI**
15. **DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RINUNCIA**
16. **MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE**
17. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
18. **INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90**
19. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
20. **PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI E CONTATTI**
21. **DISPOSIZIONI FINALI**
22. **RIEPILOGO ITER PROCEDURALE**
23. **APPENDICE ISTRUZIONI DE MINIMIS – RETI SENZA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA**
24. **APPENDICE ISTRUZIONI DE MINIMIS – RETI CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA**

1. FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

1. Nell'ambito dell'Azione III.3.b.1.1 – “Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale” dell'Asse prioritario III “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato formalmente con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 923 del 12 febbraio 2015, Regione Lombardia attraverso il *Bando per la concessione di incentivi per sostenere progetti di promozione dell'export da parte delle micro, piccole e medie imprese – Export Business Manager* (di seguito per brevità “**Bando EBM Imprese**”) intende sostenere l'adozione di nuovi modelli di business per la promozione dell'export da parte delle micro, piccole e medie imprese (di seguito per brevità “MPMI”) e reti d'impresa (di seguito per brevità “reti”) promuovendo la realizzazione di progetti articolati per sviluppare e consolidare il business nei mercati target.

2. L'attivazione dell'iniziativa trova coerenza con la strategia regionale volta a rafforzare i processi di promozione e sostegno all'export delle imprese singole e associate aiutandole ad inserirsi e rafforzarsi sui mercati internazionali sia attraverso attività di carattere consulenziale sia attraverso attività dirette a consolidare e sviluppare il business nei mercati target con l'obiettivo ultimo di incrementare il livello qualitativo dei sistemi produttivi lombardi così come indicato nella DGR n. 5244 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto “Determinazioni in merito al POR FESR 2014-2020: Approvazione dei criteri applicativi della Misura “Progetti di promozione dell'export – Export Business Manager” – Asse III – Azione III.3.b.1.1”.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Bando i termini di seguito indicati hanno, sia al singolare che al plurale, il significato loro di seguito attribuito:

- **Bando**: il presente avviso con i relativi allegati;
- **BURL**: il Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, disponibile, tra l'altro, sul sito Internet <http://www.bollettino.regione.lombardia.it/>;
- **Contratto di rete**: contratto sottoscritto ai sensi dell'art 3, commi 4 ter e seguenti del DL n.5/2009, convertito con Legge n.33/2009, integrato e modificato dall'art.1 della L.99/2009 e dall'art.42 del DL n.78/2010, convertito, con modificazioni dalla L. 122/2010 e successivamente modificato dall'art.45 del DL n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L.n.134/2012 e successivamente integrato e modificato dall'art.36 commi 4 e 4bis del DL n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012;
- **Impresa unica**: l'insieme delle imprese fra le quali esiste (ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013) almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio

di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

- **Fatturato:** si intende con riferimento a soggetti tenuti alla predisposizione del bilancio (ai sensi dello schema di bilancio cui all'art.2425 del Codice Civile) la voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" (CE A.1); in caso di imprese "non tenute alla predisposizione del bilancio" si intendono i dati espressi nei rispettivi quadri dell'ultima dichiarazione fiscale presentata modello "Unico PF" per imprese individuali o "Unico SP" per società di persone;
- **Firma telematica:** la firma digitale ("un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici" ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. s) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;
- **MPMI:** le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
- **Regolamento de minimis:** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- **SiAge o Sistema Informativo:** il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo <https://www.siage.regione.lombardia.it/>;
- **Soggetto richiedente:** ogni MPMI o rete d'impresa che abbia presentato domanda di partecipazione al presente Bando;
- **Soggetti beneficiari:** soggetti in possesso dei requisiti previsti che, a seguito della presentazione della domanda, vengono ammessi al contributo a fondo perduto;
- **Start up:** impresa così come definita nell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012 n. 221, che sia iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto articolo 25);
- **Termine di realizzazione delle attività di progetto:** la data di conclusione delle attività di progetto corrispondente alla data dell'ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari nel rispetto dei vincoli indicati dal Bando.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il Bando ha una dotazione finanziaria pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) come previsto dalla DGR n. X/5244 del 31 maggio 2016.

4. SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando micro, piccole e medie Imprese (MPMI) e reti di imprese nella forma di reti contratto, tramite l'impresa mandataria della rete e, direttamente, nella forma di reti soggetto, costituite e composte, alla data di presentazione della domanda, da almeno tre MPMI.
2. I soggetti ammissibili alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE 651/2014
- b) essere iscritte ed attive al Registro delle Imprese
- c) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario, nei seguenti settori:
 - il settore manifatturiero e delle costruzioni di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 lettere C e F;
 - il settore dei servizi alle imprese di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 codici J62, J63, M71.11, M71.12.1, M71.12.2, M72, M74.10.1, M74.10.3 e M74.10.9.

Nel caso di reti d'impresa la rete a soggetto o il mandatario della rete a contratto, deve esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario, nei settori sopra elencati.

- d) avere un fatturato minimo di € 500.000,00 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati. La soglia minima di fatturato non si applica alle start up così come definite nell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012 n. 221, che siano iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto articolo 25.

Nel caso di reti d'impresa, avere cumulativamente tra le imprese che compongono la rete, un fatturato non inferiore a € 500.000,00 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati (nel caso di reti contratto tale requisito deve essere raggiunto rispetto ad almeno un unico esercizio riferito alla stessa annualità per ogni impresa partecipante).

- e) rispettare i requisiti di cui al Reg. 1407/2013 ("Regime di aiuto")
- f) non rientrare nei campi di esclusione di cui all'art. 1 par. 1) e 2) del Reg. 1407/2013
- g) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 3, comma 3 del Reg. (UE) n.1301/2013
- h) essere in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente
- i) risultare in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva

- j) non trovarsi in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, lett. c) del Reg. UE 651/2014
 - k) non fare parte dei soggetti inclusi nell'elenco degli Export Business Manager (EBM) predisposto da Regione Lombardia di cui all'Avviso, approvato con decreto n. 6231 del 01/07/2016, pubblicato sul Burl Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 07 luglio 2016.
3. Le suddette condizioni devono essere mantenute e rispettate sino all'avvenuta erogazione dell'agevolazione concessa.
4. I soggetti beneficiari dovranno, alla data di erogazione del contributo, disporre di una sede operativa attiva in Lombardia registrata ad una Camera di Commercio lombarda.
5. Le agevolazioni non saranno erogate ad imprese e reti che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Gli interventi ammissibili riguardano la realizzazione di progetti di promozione dell'export delle MPMI e delle reti d'impresa per svilupparsi e consolidarsi nei mercati target attraverso l'adozione di modelli di business.
2. Il soggetto proponente dovrà presentare una proposta progettuale concreta e implementabile in grado di rispondere alle esigenze aziendali o alle sfide del mercato e potrà attuarla attraverso:
- a) l'acquisto di servizi per la promozione dell'export quali ricerca partner, studi di fattibilità, predisposizione e organizzazione di incontri B2B, contrattualistica e certificazioni/servizi legali e fiscali (contrattualistica internazionale; consulenza in materia doganale; certificazioni estere di prodotto), tramite l'affiancamento di un Export Business Manager;
 - b) l'acquisto di servizi di promozione dell'impresa o della rete sui mercati esteri e partecipazione a fiere virtuali (comunicazione, advertising, ecc.);
 - c) la partecipazione a fiere internazionali in Italia o all'estero. Per quanto concerne le fiere internazionali che si svolgano in Italia, la partecipazione è ammessa solo in caso di fiere presenti nel calendario annuale delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali in Italia predisposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulla base dei calendari delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali approvati dalle singole Regioni e pubblicato sul sito www.calendariofiereinternazionali.it.
3. Non sono ammessi progetti che prevedono le sole attività di cui alle lett. b) e c).

4. Ai sensi dell'art. 1 lett. d) del Reg. 1407/13, i progetti e le spese relative non devono riferirsi ad esportazioni né all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non è possibile richiedere il finanziamento di spese che riguardino direttamente o indirettamente la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

I servizi di consulenza devono essere prestati da consulenti esterni, non devono essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa o della rete connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

I servizi per la promozione dell'export di cui alla lett.a) del presente articolo potranno essere forniti ai soggetti beneficiari esclusivamente da "Export Business Manager" inclusi nell'elenco predisposto da Regione Lombardia reperibile sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it, al seguente link: http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpage=nome=DG_Commercio%2FWrapperBandiLayout&cid=1213815376881&p=1213815376881&pagename=DG_COMMWrapper

6. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. L'agevolazione prevista dal Bando è concessa alle MPMI e alle reti nella forma di **contributo a fondo perduto di importo fisso pari a € 8.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di almeno € 13.000,00** per l'acquisizione di servizi per la promozione dell'export erogati da Export Business Manager (art. 5.2.a).
2. **A fronte di una spesa aggiuntiva ammissibile di almeno € 5.000,00** per l'acquisizione di servizi di promozione e/o per la partecipazione a fiere internazionali in Italia o all'estero secondo quanto indicato alle lettere b) e c) dell'art. 5.2, **sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo a fondo perduto di importo fisso di € 2.000,00.**
3. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, a saldo, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute.
4. Tali agevolazioni sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». In base a tale regolamento, una impresa unica (art. 2.2 del regolamento stesso) può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a € 200.000,00, o € 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3.2).

5. Rispetto agli aiuti del presente Bando si applicano le norme sul cumulo di cui all'art.5 par 1) 2) del regolamento sopra citato.
6. Qualora una rete di imprese, in forza di clausole contrattuali, avesse una influenza dominante sulle imprese che compongono la rete, la rete e le imprese che la compongono sono da considerarsi impresa unica ai sensi art. 2.2 del Reg. n. 1407/2013.
7. Con riferimento al rispetto delle soglie previste dal Regolamento (CE) n.1407/2013 **nel caso di reti senza soggettività giuridica**, si evidenzia che il contributo totale richiesto verrà erogato direttamente al mandatario. Ai fini del calcolo della soglia per la verifica del superamento del massimale del *de minimis*, sarà necessario che, grazie al contributo ricevuto e diviso in parti uguali tra le imprese, le stesse a livello individuale non superino il massimale.
8. Con riferimento al rispetto delle soglie previste dal Regolamento (CE) n.1407/2013 **nel caso di reti con soggettività giuridica**, si evidenzia che le verifiche verranno effettuate in funzione delle casistiche di seguito individuate:
 - a) reti con soggettività giuridica e contratto di rete che impone influenza dominante (diritto esercitato in virtù di un contratto o di una espressa clausola all'interno di uno statuto) sulle imprese aderenti;
 - b) reti con soggettività giuridica, contratto di rete che non impone influenza dominante sulle imprese aderenti e vantaggio derivante dalle attività progettuali in capo alla sola rete;
 - c) reti con soggettività giuridica, contratto di rete che non impone influenza dominante sulle imprese aderenti e vantaggio derivante dalle attività progettuali in capo sia alla rete, sia alle imprese aderenti al contratto.
9. Per approfondimenti relativi alle modalità di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario e alle modalità di verifica del rispetto delle soglie previste dal regolamento *de minimis* si rimanda alle Appendici.
10. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, il soggetto richiedente non potrà beneficiare del suddetto regolamento (art. 3, comma 7 del Regolamento CE n. 1047/2013).

7. AVVIO E DURATA DEI PROGETTI

1. La data di avvio del progetto equivale alla data di invio al protocollo della domanda di agevolazione.
2. Le attività del progetto devono essere realizzate e le relative spese pagate e rendicontate entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di invio al protocollo della domanda, salvo eventuale proroga concedibile per un periodo non superiore a

30 giorni, da richiedere a Regione Lombardia, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine, al seguente indirizzo pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it;

3. La rendicontazione delle spese potrà essere presentata dopo 6 mesi dalla data di protocollazione della domanda.

8. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario per:

a) l'acquisizione di servizi per la promozione dell'export erogati da "Export Business Manager" selezionati dal soggetto beneficiario tra quelli inseriti nell'elenco predisposto da Regione Lombardia, quali:

- attività di ricerca partner (commerciali o industriali, clienti, agenti o distributori)
- studi di fattibilità
- predisposizione e organizzazione di incontri B2B
- contrattualistica e certificazione/servizi legali e fiscali (contrattualistica internazionale, consulenza in materia doganale, certificazioni estere di prodotto)

b.1) l'acquisizione di servizi di promozione dell'export:

- attività di comunicazione e di *advertising* sui mercati target
- *web marketing* mirato ai mercati target
- creazione di siti web, portali e altri ambienti *web-based* in inglese e/o nella lingua del mercato target del progetto

b.2) la partecipazione a fiere virtuali:

- affitto spazio espositivo (compresi eventuali costi obbligatori in base al regolamento di partecipazione)
- costi per l'allestimento della vetrina virtuale
- servizi di agendamento di incontri virtuali

c) la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero:

- affitto spazio espositivo (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione)
- noleggio e allestimento stand
- pulizia stand e allacciamenti
- trasporto di materiali e prodotti (solo campionario)
- servizi di interpretariato e traduzioni connesse alla partecipazione alla fiera
- servizio *hostess*
- servizi di agendamento di incontri d'affari durante la fiera
- servizi di promozione e marketing connessi alla partecipazione alla fiera

2. Ai fini degli obblighi di rendicontazione previsti dal presente Bando tutte le spese devono:

- derivare da contrattualizzazione tra l'impresa o il capofila della rete e il prestatore del servizio da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione/fornitura, l'importo, la pertinenza rispetto alle attività ammissibili, i termini di realizzazione, le modalità di pagamento e che sia succesia alla data di presentazione della domanda;
 - essere effettivamente sostenute dall'impresa o dal capofila della rete tra la data di stipula del contratto con il prestatore del servizio e la data di presentazione della domanda di erogazione del contributo;
 - essere quietanzate entro la data di conclusione delle attività di progetto;
 - essere imputate al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata).
3. Non sono ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c.
4. Le spese relative ai servizi erogati da "Export Business Manager" e ai servizi di promozione per essere ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di realizzazione del progetto.
5. Le spese relative alla partecipazione a fiere internazionali in Italia o all'estero e alla partecipazione a fiere virtuali possono essere sostenute anche in data antecedente la data di invio al protocollo della domanda purché riferite ad una manifestazione che si svolga successivamente alla stessa ed entro i termini di realizzazione del progetto.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo regionale SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it **a partire dalle ore 15.00 del giorno 10/01/2017**
2. Prima di presentare la domanda di partecipazione al presente Bando, il legale rappresentante della MPMI o il capofila della rete dovrà:
 - registrarsi al Sistema informativo (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo. Per le reti a contratto è necessaria la registrazione di ogni soggetto che compone la rete.
 - provvedere, successivamente, all'inserimento delle proprie informazioni (fase di profilazione) sul predetto sito. Per le reti a contratto è necessaria la profilazione di ogni soggetto che compone la rete.
 - attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative;

- una volta ottenute le credenziali di accesso al Sistema Informativo e aver effettuato il "log-in", compilare on line la domanda che sarà disponibile nella apposita sezione del Sistema Informativo;
 - inviare tramite il Sistema Informativo - seguendone la specifica procedura - tutta la documentazione prevista, apponendo la propria firma elettronica o la firma digitale ove richiesto.
3. L'aggiornamento e la verifica della correttezza dei dati del profilo inseriti all'interno del sistema informativo è ad esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.
4. Tutti i dettagli relativi alla procedura che consentirà di compilare on line le informazioni richieste e di trasmettere la domanda di contributo saranno definiti nel Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del sistema informativo alla data di apertura del Bando.
5. Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il rappresentante legale dell'impresa e/o il capofila della rete dovrà provvedere ad allegare elettronicamente sul Sistema informativo, la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della domanda:
- Scheda tecnica del Progetto;
 - Copia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - Mandato di rappresentanza al soggetto capofila nell'ipotesi di reti a contratto (con sottoscrizioni autografe e carte di identità dei firmatari) oppure, nel caso di reti dotate di soggettività giuridica, estratto dell'atto da cui risulti l'attribuzione dei poteri alla rete stessa;
 - Dichiarazioni delle imprese aderenti alla rete: l'impresa singola o la rete soggetto, ovvero ciascuna delle imprese facente parte della rete contratto (per il tramite dell'impresa capofila), è tenuta a presentare, specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47, firmata digitalmente e caricata nell'apposita sezione del sistema informativo. Pertanto nel caso di rete contratto, l'impresa capofila è tenuta a caricare tutte le dichiarazioni firmate digitalmente da ciascuna impresa facente parte dalla rete;
 - Copia del contratto di rete registrato o perfezionato con atto notarile e degli eventuali atti seguenti relativi a variazioni intervenute nella Rete (in caso di rete);
 - Ultimo bilancio approvato nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari o ultima dichiarazione fiscale comprovante un fatturato minimo di € 500.000,00 (in caso di MPMI); ultimi bilanci approvati, dello stesso esercizio finanziario compreso tra gli ultimi tre, la cui somma dei fatturati deve risultare pari ad almeno € 500.0000,00 (in caso di reti d'impresa);
 - Modulo "Dichiarazione de minimis – modello base" sottoscritta dal legale rappresentante mediante firma telematica (sia per il soggetto richiedente che per gli eventuali partner della rete contratto);
 - Modulo "Dichiarazione de minimis - modello collegate (controllante o controllata)" sottoscritte mediante firma telematica dai rispettivi legali rappresentanti (sia per il soggetto richiedente che per gli eventuali partner della rete contratto);
 - Modulo "Dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva" (dichiarazione che il soggetto richiedente non è tenuto all'obbligo

del versamento dei contributi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 e chiarito dalla circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 e nelle modalità previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 pubblicato sul GURI serie generale n. 125 del 1 giugno 2015 o attraverso altre modalità pertinenti) sottoscritta dal legale rappresentante (o capofila della rete) mediante firma telematica.

6. Ai fini della dichiarazione degli aiuti "de minimis" percepiti nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda si deve fare riferimento al concetto di "impresa unica" così come definita all'art. 2 paragrafo 2 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24/12/2013 L352. Nel sistema SiAge sono allegati i moduli per la relativa dichiarazione sia per l'impresa richiedente l'aiuto sia per le eventuali controllate e/o controllanti, nonché le istruzioni per la compilazione.
7. La domanda di agevolazione che sarà generata dal Sistema SiAge al termine del caricamento dei dati richiesti, dovrà essere obbligatoriamente corredata degli allegati sopra elencati, redatti secondo i relativi fac-simile disponibili nel Sistema SiAge.
8. Il mancato caricamento dei documenti di cui sopra, determina l'inammissibilità della domanda. Nell'apposita sezione del Sistema informativo <http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it> verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.
9. Al termine della compilazione on line delle informazioni e del caricamento dei documenti richiesti, il Sistema informativo genererà automaticamente un modulo di domanda di partecipazione ("modulo di adesione") che dovrà essere scaricato dal sistema, opportunamente sottoscritto dal legale rappresentante, mediante apposizione della firma digitale o elettronica e ricaricato sul medesimo sistema informativo. Si precisa che la firma elettronica o digitale dovrà essere effettuata utilizzando la carta nazionale dei servizi (CRS/CNS) o, in alternativa, apposito supporto rilasciato da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale. Il firmatario del modulo di domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato a sistema sia quello generato automaticamente garantendone integrità e contenuti.
10. A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascerà in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo e dei suoi allegati. Si precisa che la domanda di contributo si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo mediante carta di credito. I circuiti abilitati all'assolvimento sono: VISA e MASTERCARD.

Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda, è comunicato via posta elettronica al soggetto richiedente e ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di invio della domanda al protocollo tramite il Sistema Informativo.

Il soggetto richiedente potrà fare richiesta di ulteriore agevolazione solo nel caso in cui la precedente sia stata rendicontata.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione sopradescritte e il mancato caricamento elettronico dei documenti della domanda costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

11. Con il modulo di domanda i soggetti beneficiari dovranno altresì dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di:

- impegnarsi a predisporre un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto;
- impegnarsi a non cumulare l'agevolazione prevista dal presente bando con aiuti di stato derivanti da altre fonti (comunitarie, nazionali, regionali, ecc.) ottenute per le medesime spese;
- assicurare di esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario, nei seguenti settori:
 - il settore manifatturiero e delle costruzioni di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 lettere C e F;
 - il settore dei servizi alle imprese di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 codici J62, J63, M71.11, M71.12.1, M71.12.2, M72, M74.10.1, M74.10.3 e M74.10.9;

Ovvero nel caso di reti d'impresa la rete a soggetto o il mandatario della rete a contratto, deve esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario, nei settori sopra elencati.

- informare su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti;
- attestare di non trovarsi in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, lett. c) del Reg. UE 651/2014;
- assicurare la puntuale e completa realizzazione del Progetto in conformità alla domanda di ammissione presentata, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
- impegnarsi a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o delocalizzazioni del soggetto richiedente, nonché variazioni/rinunce al progetto ed eventuali rimodulazioni delle spese;
- impegnarsi a consentire lo svolgimento dei controlli in loco disposti da Regione Lombardia e da altri soggetti preposti nazionali e comunitari;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste da Regione Lombardia e/o da soggetto incaricato;
- impegnarsi a conservare per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo dell'agevolazione, la documentazione originale di spesa;
- impegnarsi a partecipare ad iniziative di pubblicizzazione e diffusione dell'agevolazione assegnata al progetto;

- essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di riferimento e i criteri di funzionamento del "Bando per la concessione di incentivi per sostenere progetti di promozione dell'export da parte delle micro, piccole e medie imprese – Bando EBM Imprese";
- avere compilato e trasmesso tutte le informazioni e la documentazione previste per la partecipazione al Bando ed in particolare tutta la documentazione da allegare alla domanda;
- attestare la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda on-line e negli allegati richiesti per la partecipazione al Bando, anche per tutti gli eventuali soggetti che compongono la rete;
- garantire il cofinanziamento del Progetto per la quota di spese ammissibili non coperte dell'agevolazione concessa.

10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate è effettuata sulla base di una procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione on line delle domande e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Regione Lombardia si riserva la possibilità di sospendere lo sportello qualora il valore dei contributi richiesti con le domande pervenute, seppure non ancora valutate, sia superiore del 30% rispetto allo stanziamento della Misura. Le relative domande di aiuto finanziario restano in una lista di attesa. Qualora le citate domande venissero ammesse al contributo, i termini per la conclusione e rendicontazione delle spese di progetto veranno rideterminati e comunicati al soggetto richiedente l'aiuto con lo stesso decreto di assegnazione del contributo. La ricevibilità di tali domande non comporta alcun impegno finanziario di Regione Lombardia nei confronti dei soggetti che presentano la domanda.
3. La selezione delle domande di agevolazione pervenute viene effettuata con procedura valutativa a sportello (art. 5, comma 3 del D.lgs. 123/98) da un Nucleo di valutazione appositamente nominato. Tale attività prevede due fasi:
 - I. Istruttoria di ammissibilità formale;
 - II. Valutazione di merito.

AMMISSIBILITÀ FORMALE

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la correttezza della modalità di presentazione della domanda nonché la completezza documentale delle domande di partecipazione presentate nel periodo indicato.

VALUTAZIONE DI MERITO

1. La valutazione di merito delle proposte progettuali formalmente ammissibili viene effettuata da un Nucleo di Valutazione appositamente costituito presso la Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia che potrà avvalersi, per l'espletamento di tale attività, di un eventuale supporto tecnico esterno.
2. Il Nucleo di Valutazione comunica gli esiti delle valutazioni di merito al Responsabile del procedimento, che provvede ad assumere il provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione.
3. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base del punteggio totale assegnato su un massimo di 100 punti, con riferimento ai seguenti criteri di valutazione, approvati il 27 luglio 2015 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione Comunitaria 2014-2020 – Regione Lombardia mediante procedura scritta di consultazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza avviata in data 8 luglio 2015:

AMBITO	CRITERIO	RANGE	PESO	MAX
1. Qualità dell'operazione	Qualità progettuale (Obiettivi da raggiungere, azioni da realizzare e risultati attesi)	0 - 10	2	20
	Capacità di creare/rafforzare una presenza stabile nel mercato di destinazione	0 - 10	3	30
	Qualità dell'analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione	0 - 10	3	30
	Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione	0 - 10	1	10
2. Capacità del proponente	Caratteristiche economico-organizzative (Capacità finanziaria e tecnico/gestionale del soggetto proponente in relazione agli obiettivi e ai contenuti progettuali)	0 - 10	1	10
PUNTEGGIO				100

La scala di valori di cui al range dei criteri di valutazione va intesa come segue:

- 0 = criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti
- 2 = gravemente lacunoso
- 4 = insufficiente
- 6 = sufficiente
- 8 = buono
- 10 = eccellente

4. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.
5. L'iter istruttorio sarà articolato nella fase di ammissibilità formale e di valutazione di merito per una durata complessiva fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni entro il quale il responsabile del procedimento assume il provvedimento finale.
6. Al termine delle fasi istruttorie, il Nucleo di Valutazione procederà alla trasmissione degli esiti dell'istruttoria formale e tecnica al Responsabile del Procedimento che li approverà con proprio provvedimento, recante l'elenco dei Progetti ammessi a contributo e dell'entità del contributo stesso e le eventuali domande non ammesse con la relativa motivazione.
7. Il decreto di approvazione degli esiti istruttori sarà pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it, sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - e i suddetti esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti beneficiari del contributo tramite il sistema SiAge.

11. ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I soggetti beneficiari, entro 15 giorni solari dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione sul BURL devono comunicare l'accettazione dell'agevolazione tramite l'apposito modulo presente nel Sistema Informativo SiAge.
2. La mancata trasmissione entro i termini indicati comporterà l'automatica decadenza del contributo assegnato.

12. MODALITA' DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La richiesta di erogazione, prevista in unica soluzione a conclusione del progetto, dovrà essere presentata dall'impresa e dal capofila delle rete, tramite SiAge, utilizzando la modulistica e le Linee Guida per la rendicontazione delle spese che verranno rese disponibili nell'apposita sezione del Sistema informativo e sul portale <http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it>.
2. Il contributo verrà erogato a saldo dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, da trasmettersi entro 12 mesi dalla data di protocollazione della domanda.
3. Ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo regionale concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo SiAge, la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:

- scheda di sintesi finale del progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati raggiunti;
 - relazione finale del progetto completa delle informazioni richieste;
 - rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate allegando i documenti giustificativi relativi alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 8 "Spese ammissibili" del presente Bando;
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di indetraibilità dell'IVA (se del caso e qualora il soggetto beneficiario abbia modificato lo status giuridico dalla data di presentazione della domanda).
 - dichiarazioni di tutte le imprese aderenti al contratto di rete e, nel caso in cui la rete sia dotata di soggettività giuridica, anche dalla rete stessa, di non essere destinataria, al momento dell'erogazione del contributo, di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, e di non rientrare tra le imprese "che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
4. Regione Lombardia effettuerà l'erogazione del saldo previa verifica:
- che i beneficiari non siano destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non rientrino tra le imprese "che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea" ai sensi del Dpcm del 23 maggio 2007 (c.d impegno Deggendorf);
 - che i beneficiari dispongano di una sede operativa attiva in Lombardia registrata ad una Camera di Commercio lombarda;
 - dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale presentata;
 - della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute a supporto della relazione finale;
 - se del caso, di quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare m. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - della regolarità contributiva, valida al momento dell'erogazione;
 - se del caso, della dichiarazione attestante la non recuperabilità dell'IVA.
5. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

6. Regione Lombardia provvederà ad effettuare l'erogazione del contributo a saldo entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dall'acquisizione e verifica di tutta la documentazione completa. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della richiesta da parte del soggetto beneficiario.
7. In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari, tutte le spese ammissibili devono:
 - essere effettivamente sostenute e quietanzate nei termini previsti dal Bando;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - essere pertinenti e connesse al progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all'art. 8 "Spese ammissibili" e presentate secondo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili che verranno rese disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo.
8. In tutti i casi le fatture/documenti giustificativi originali conservate dai soggetti beneficiari devono recare il timbro originale recante la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando EBM Imprese POR FESR 2014-2020" specificando gli estremi del presente Bando e il CUP generato per il progetto.

La citata dicitura – in caso di fatturazione elettronica – deve essere apposta nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa.

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono inoltre obbligati a:

- assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
- assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti dal Bando;
- assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati a valere sul presente Bando in fase di domanda di partecipazione;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali variazioni inerenti il proprio status e interventi sui progetti ammessi;
- comunicare al Responsabile del Procedimento eventuali successive modifiche apportate al progetto sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne il costo complessivo indicato nella domanda di partecipazione in relazione ai quali il Responsabile del Procedimento procederà a trasmettere relativa autorizzazione o diniego in caso di mancato accoglimento;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;

- comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
- collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione prima di 5 anni dal pagamento finale al beneficiario.
- pubblicizzare l'aiuto finanziario ottenuto con le modalità indicate al successivo art. 16.

14. MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le eventuali richieste di informazioni, dati e rapporti periodici disposti da Regione Lombardia.
2. Regione Lombardia potrà procedere a verifiche in loco allo scopo di verificare la regolarità della spesa, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni presentate dalle imprese e dai relativi fornitori di servizi.
3. I beneficiari inoltre sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione Lombardia, da organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi dell'Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. In particolare modo devono prevedere controlli sul rispetto del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti 'de minimis') e 6 (controllo).

15. DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RINUNCIA

1. L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza con provvedimento del Responsabile del Procedimento, nel caso in cui:
 - intervenga rinuncia all'agevolazione;
 - non vengano rispettati gli obblighi e gli impegni previsti dal Bando e dagli atti a questi conseguenti ivi compreso il mancato rispetto dei requisiti de minimis di cui al rispetto del Regolamento (UE) n.1407/2013;

- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata concessa l'agevolazione (es. sede operativa) e/o ammessa la domanda;
 - qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo o di trasmissione delle rendicontazioni e relative richieste di erogazione;
 - qualora non siano state realizzate spese ammissibili almeno pari all'investimento minimo previsto;
 - nel caso in cui il beneficiario risulti essere destinatario, al momento dell'erogazione del contributo, di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
2. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'agevolazione, devono darne immediata comunicazione a firma del legale rappresentante (o altra persona delegata a rappresentare) alla Regione Lombardia mediante PEC al seguente indirizzo: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it;
3. In caso di decadenza dal contributo approvato o di rinuncia, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

16. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE

1. Come previsto all'art. 13 "Obblighi dei soggetti beneficiari" del Bando, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di dare evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, prevedendo in qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato l'indicazione che "il progetto è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020".
2. Nello specifico, il beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato Italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando la gabbia grafica contenente i tre emblemi istituzionali disponibile al seguente link:
http://www.ue.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FDetail&cid=1213781251803&packedargs=NoSlofForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213703948245&pagename=PROCOMWrapper

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nel Dirigente pro tempore della Struttura Sostegno all'Export e Attrazione degli investimenti, UO Progetti trasversali e Attrattività integrata del territorio, Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

18. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE n.241/90

1. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la Struttura Sostegno all'Export e Attrazione degli investimenti, UO Progetti trasversali e Attrattività integrata del territorio, Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia, 1.
2. L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell'istruttoria delle domande di partecipazione, della gestione delle domande ammesse a contributo, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell'art. 13 della sopracitata legge. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei contributi previsti nel presente Bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.
3. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1-20124 Milano.
4. Il responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Sviluppo Economico – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1- 20124 Milano.
5. I responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono:

- Lombardia Informatica S.p.A. con sede in Via T. Taramelli 26 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
 - Finlombarda S.p.A. con sede in Via T. Taramelli 12 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
6. Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e in particolare di:
- ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - ottenere l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - ottenere l'attestazione che tali operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.

20. PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL, su SiAge (www.siage.regione.lombardia.it), sul sito della Programmazione Comunitaria (www.eu.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it).
2. Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - **infoebmimpres@finlombarda.it**, per i quesiti concernenti la presentazione della domanda e l'attuazione di progetti;
 - **rendebmimpres@finlombarda.it**, per i quesiti concernenti la rendicontazione delle spese.
3. Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde **800.131.151** operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per quesiti inerenti l'assistenza tecnica alla compilazione on line, il call center è operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

21. DISPOSIZIONI FINALI

1. Regione Lombardia si riserva la facoltà di comunicare ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel Bando e nei relativi allegati si farà riferimento alla normativa comunitaria di cui al Regolamento CE 1083/2006 e alla normativa vigente in materia.

22. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE

	Data / Periodo	Scadenze e adempimenti
Periodo di presentazione	Ore 15.00 del 10/01/2017	Apertura sportello per la presentazione delle domande di partecipazione
Istruttoria progetto	90 giorni solari successivi alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione al Bando	Termine ultimo per la conclusione dell'istruttoria e pubblicazione dei relativi esiti istruttori tramite apposito provvedimento
Realizzazione progetto e presentazione della rendicontazione	12 mesi dalla data di invio al protocollo della domanda di agevolazione, salvo proroga, fino a un massimo di 30 giorni, da richiedere almeno 15 giorni prima della scadenza del termine.	Termine ultimo per la realizzazione delle attività di progetto e per la trasmissione della documentazione finale di progetto a saldo (relazione e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute)
Erogazione del contributo	90 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta di erogazione del contributo completa di tutta la documentazione	Termine ultimo per effettuare la liquidazione del contributo (salvo richieste di integrazioni in caso di documentazione incompleta)

23. APPENDICE ISTRUZIONI DE MINIMIS – RETI SENZA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

Con riferimento al rispetto delle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 nel caso di **reti senza soggettività giuridica**, si evidenzia che il contributo totale richiesto a valere sul presente Bando verrà ripartito tra tutte le imprese aderenti al contratto di rete in parti uguali; ai fini del calcolo della soglia per la verifica del superamento del massimale del *de minimis*, sarà necessario che, grazie al contributo ricevuto e diviso in parti uguali tra le imprese, le stesse a livello individuale non superino il massimale.

Con riferimento alle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 si richiama quanto segue.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa (intesa come impresa unica) non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui sopra, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Con riferimento al controllo si evidenzia quanto segue.

Ai fini della concessione le imprese aderenti al contratto di rete devono rilasciare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 come previsto negli appositi allegati al Bando.

La Regione si riserva di controllare il contenuto delle dichiarazioni ai fini della revoca del contributo per le singole imprese.

Con riferimento al cumulo degli aiuti previsti dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 si richiama quanto segue.

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

24. APPENDICE ISTRUZIONI DE MINIMIS – RETI CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

Con riferimento al rispetto delle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 nel caso di **reti con soggettività giuridica**, si evidenzia che **le verifiche verranno effettuate in funzione delle casistiche di seguito individuate:**

- a. **reti con soggettività giuridica e contratto di rete che impone influenza dominante (diritto esercitato in virtù di un contratto o di una espressa clausola all'interno di uno statuto) sulle imprese aderenti:** se la spesa è a favore di tutte le imprese e dei rapporti delle imprese nella rete, tale rete è assimilabile alla nozione di impresa unica, di cui all'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1407/2013; pertanto ai fini del calcolo della soglia per la verifica del superamento del massimale del *de minimis*, è necessario verificare la somma dei contributi della rete e delle singole imprese della rete ricevuti nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti; l'intero contributo sarà imputabile alla sola rete, mentre nulla sarà imputabile alle singole imprese;
- b. **reti con soggettività giuridica, contratto di rete che non impone influenza dominante sulle imprese aderenti e vantaggio derivante dalla spesa agevolata in capo alla sola Rete:** se la spesa riguarda solo la rete e le proprie funzioni senza prevedere consulenza a favore delle funzioni delle singole imprese e dei rapporti tra le imprese e la rete, ai fini del calcolo della soglia per la verifica del superamento del massimale del *de minimis*, è necessario verificare il *de minimis* ricevuto dalla rete nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti; l'intero contributo sarà imputabile alla sola rete, mentre nulla sarà imputabile alle singole imprese;
- c. **reti con soggettività giuridica, contratto di rete che non impone influenza dominante sulle imprese aderenti e vantaggio derivante dalla spesa agevolata in capo sia alla Rete, sia alle imprese aderenti al contratto:** se la spesa riguarda sia funzioni della rete nonché rapporti tra le singole imprese e la rete e/o anche le funzioni e l'attività delle singole imprese, il contributo della spesa sarà imputabile alla rete ed alle singole imprese in parti uguali; ai fini del calcolo della soglia per la verifica del superamento del massimale del *de minimis*, sarà necessario che, grazie al contributo ricevuto e diviso in parti uguali, i singoli soggetti (rete e singole imprese) a livello individuale non superino il massimale.

Con riferimento alle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 si richiama quanto segue.

L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa (intesa come impresa unica) non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «*de minimis*» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita

anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui sopra, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Con riferimento al controllo si evidenzia quanto segue.

Ai fini della concessione le imprese e le reti con soggettività giuridica devono rilasciare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 come previsto negli appositi allegati al Bando.

La Regione si riserva di controllare il contenuto delle dichiarazioni ai fini della revoca del contributo per le singole imprese o reti.

Con riferimento al cumulo degli aiuti previsti dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 si richiama quanto segue.

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012

della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.